

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4513

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro dell'interno

(BIANCO)

di concerto col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2000

—————

Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43,
recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di
scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni
regionali, provinciali e comunali

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa.	»	4
Disegno di legge.	»	5
Decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Le elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nonchè quelle per il rinnovo dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, sono state fissate per domenica 16 aprile 2000, data rientrante nel periodo previsto dalle rispettive norme (articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per le elezioni regionali e articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, per le elezioni provinciali e comunali).

Si rende ora necessario stabilire, con provvedimento d'urgenza, i termini per l'inizio delle relative operazioni di scrutinio.

Ciò in quanto la vigente normativa (articolo 20 della legge n. 108 del 1968) regola

le citate operazioni sul presupposto di una diversa disciplina degli orari di votazione (dalla domenica alle ore 14 del lunedì), modificati, come è noto, dall'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

Con il presente decreto-legge, pertanto, viene disposto che le operazioni di scrutinio delle schede votate per le elezioni regionali vengano effettuate la sera stessa di domenica 16 aprile, immediatamente dopo la chiusura della votazione e l'accertamento dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo.

Lo spoglio dei voti relativi alle elezioni provinciali e comunali viene rinviato al lunedì successivo, con inizio alle ore 14.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento sono finalizzate a disciplinare l'inizio delle operazioni di scrutinio e l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate.

Infatti, l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, che disciplina la contemporaneità di elezioni regionali, provinciali e comunali, regola le citate operazioni di scrutinio sul presupposto di una diversa normativa degli orari di votazione che sono stati modificati dall'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

Pertanto, il presente decreto-legge costituisce una limitata deroga ai rispettivi procedimenti elettorali, che restano, per ogni altro verso, disciplinati dalle relative normative.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

L'intervento normativo si rende necessario ed urgente per assicurare il regolare e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non sussistono aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze costituzionali delle regioni.

Non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento comunitario nè con le disposizioni costituzionali sulla competenza delle regioni.

2) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

Ricognizione degli obiettivi del progetto ed analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

L'esigenza del ricorso ad un provvedimento d'urgenza è giustificata dalla necessità per tutti i soggetti interessati alle consultazioni di conoscere con certezza e con congruo anticipo gli orari di inizio e l'ordine delle operazioni di scrutinio, anche al fine della predisposizione tempestiva delle pubblicazioni e della modulistica occorrente per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Il presente decreto-legge non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 54 del 6 marzo 2000*

**Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative
al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e
comunali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43,
recanti norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgi-
mento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali;

Considerato che le elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a
statuto ordinario e quelle per il rinnovo dei presidenti della provincia e dei
consigli provinciali, nonché dei sindaci e dei consigli comunali, sono state
fissate per la medesima data di domenica 16 aprile 2000;

Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modi-
ficato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle ope-
razioni di voto e di inizio dello scrutinio, applicabile anche alle elezioni
dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma
dell'articolo 1 della citata legge n. 108 del 1968;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che
disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonché l'ordine
con il quale le stesse devono essere effettuate, al fine di assicurare un re-
golare svolgimento delle citate consultazioni elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mini-
stro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 2000, le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni regionali hanno inizio immediatamente dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni svolte. Lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2000.

CIAMPI

D'ALEMA - BIANCO - DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

